



CONFINDUSTRIA

Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del  
Consiglio del 24 aprile 2024

Osservazioni sullo schema di recepimento

Position Paper

Maggio 2026

## SOMMARIO

MESSAGGI CHIAVE.....	2
1. Premessa.....	5
2. Profili di carattere generale.....	5
3. Analisi delle singole disposizioni.....	7
3.1 Articolo 2 – Definizioni (art. 5 d.lgs. 152/2006).....	7
3.2 Articolo 5 – Commissione istruttoria IPPC (art. 8-bis d.lgs. 152/2006) .....	8
3.3 Articolo 7 – Coordinamento tra AIA e VIA (art. 10 del D.lgs. 152/2006) .....	8
3.4 Articolo 9 – Requisiti generali per categorie di installazioni (art. 29-bis d.lgs. 152/2006) ...	9
3.5 Articolo 10 – Contenuto dell’istanza di AIA (art. 29-ter d.lgs. 152/2006).....	9
3.6 Articolo 11 – Procedimento autorizzativo e conferenza di servizi (art. 29-quater d.lgs. 152/2006).....	10
3.7 Articolo 13 – Contenuto dell’AIA e sistema di gestione ambientale (art. 29-sexies d.lgs. 152/2006).....	11
3.8 Articolo 14 – Norme di qualità ambientale e controllo dell’ambiente ricettore (art. 29-septies d.lgs. 152/2006).....	13
3.9 Articolo 15 – Riesame delle autorizzazioni, piani di trasformazione e deroghe (art. 29-octies d.lgs. 152/2006).....	13
3.10 Articolo 16 – Comunicazione delle modifiche e riesame dell’autorizzazione (art. 29-novies d.lgs. 152/2006).....	14
3.11 Articolo 17 – Controlli, ispezioni e misure sanzionatorie (art. 29-decies d.lgs. 152/2006).	15
3.12 Articolo 21 – Sanzioni (art. 29-quaterdecies d.lgs. 152/2006) .....	16
3.13 Articolo 26 – Risarcimento in caso di danno alla salute umana (art. 33-bis d.lgs. 152/2006) .....	16
3.14 Articolo 43 – Disposizioni transitorie .....	16
3.15 Articoli 35 e 43 – Correzione terminologica (finissaggio tessile).....	17

## MESSAGGI CHIAVE

### **1. RECEPIRE LA DIRETTIVA IED 2.0 EVITANDO FENOMENI DI GOLD PLATING**

Il recepimento della Direttiva IED 2.0 deve essere pienamente allineato al quadro europeo, evitando l'introduzione di obblighi ulteriori o più stringenti rispetto a quelli richiesti dalla direttiva. Un approccio eccessivamente prescrittivo rischierebbe di generare incertezza regolatoria, appesantire gli oneri a carico delle imprese e alterare le condizioni di parità competitiva con gli altri operatori europei, proprio in una fase in cui il sistema industriale è chiamato a sostenere investimenti rilevanti per decarbonizzazione, circolarità e transizione ambientale. Il decreto dovrebbe quindi essere fondato su proporzionalità, neutralità tecnologica, certezza del diritto e sostenibilità industriale

### **2. MANTENERE FLESSIBILITÀ NELLA DEFINIZIONE DEI LIMITI EMISSIVI E PRESTAZIONALI**

La determinazione dei valori limite di emissione deve restare ancorata a una valutazione sito-specifica, fondata sulle caratteristiche dell'installazione e sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi, evitando che i valori più rigorosi degli intervalli BAT-AEL diventino lo standard ordinario e automatico. Allo stesso modo, i BAT-AEPL e gli altri livelli di prestazione ambientale devono essere chiaramente distinti tra valori vincolanti e parametri indicativi, per evitare che riferimenti orientativi su consumo di acqua, uso delle risorse, rifiuti e prestazioni ambientali assumano natura cogente in sede autorizzativa, soprattutto per impianti complessi, hard-to-abate o a ciclo continuo.

### **3. RENDERE CHIARE LE NUOVE DEFINIZIONI E SUBORDINARE LE TECNICHE EMERGENTI ALLA MATURITÀ INDUSTRIALE**

Le nuove nozioni introdotte dallo schema, come “profonda trasformazione industriale” e “tecniche emergenti”, devono essere precisate mediante criteri oggettivi, soglie quantitative e parametri applicativi uniformi, così da evitare interpretazioni difformi da parte delle autorità competenti. In particolare, le tecniche emergenti non possono produrre effetti vincolanti prima che ne siano dimostrate la maturità tecnologica, la sperimentazione su scala industriale e l'applicabilità in condizioni ordinarie di esercizio. Analoga esigenza di chiarezza riguarda l'inclusione degli odori nella definizione di inquinamento, considerata l'assenza di BAT-AEL dedicate e di un quadro applicativo sufficientemente definito.

### **4. FARE DEI REQUISITI GENERALI UNO STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE, NON DI STANDARDIZZAZIONE RIGIDA**

La possibilità di definire requisiti generali per categorie di installazioni può rappresentare un utile strumento di semplificazione solo se accompagnata da percorsi autorizzativi più agili e da criteri applicativi proporzionati. Occorre evitare che tali requisiti si traducano in standard uniformi e rigidi fondati automaticamente sulle tecniche BREF più performanti, senza adeguata considerazione delle specificità tecniche, territoriali ed economiche dei singoli impianti. È quindi necessario prevedere termini certi per l'adozione dei decreti, ancorare i limiti alla fattibilità tecnico-economica, coinvolgere le associazioni rappresentative e mantenere un quadro nazionale uniforme, evitando frammentazioni regionali.

## **5. VALORIZZARE I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE GIÀ CERTIFICATI**

L'obbligo di adottare un sistema di gestione ambientale deve evitare duplicazioni e oneri aggiuntivi per le imprese che già dispongono di sistemi certificati secondo standard riconosciuti, come ISO 14001 ed EMAS. La scadenza prevista dovrebbe essere posticipata al 1° luglio 2030 e il decreto dovrebbe riconoscere espressamente l'equivalenza dei sistemi già certificati, esonerando tali installazioni da audit triennali ulteriori. In assenza di questo coordinamento, si rischia di moltiplicare costi, adempimenti e conflitti applicativi tra prescrizioni delle autorità di controllo e sistemi di gestione già validati da organismi terzi.

## **6. MANTENERE I PIANI DI TRASFORMAZIONE COME STRUMENTI PROGRAMMATICI**

I piani di trasformazione devono restare strumenti di pianificazione strategica della transizione industriale e non diventare fonte anticipata di nuovi obblighi autorizzativi o prescrizioni vincolanti nei riesami AIA. Per i settori hard-to-abate, i percorsi di decarbonizzazione devono tenere conto della maturità delle tecnologie, della loro disponibilità su scala industriale, dell'accessibilità alle infrastrutture energetiche e dello sviluppo di soluzioni come cattura, utilizzo e stoccaggio della CO<sub>2</sub>. È quindi necessario chiarire la natura programmatica dei piani, coordinarli con gli strumenti autorizzativi semplificati per le tecnologie strategiche e garantire massima chiarezza su tempi e modalità di attuazione.

## **7. GARANTIRE DEROGHE EFFETTIVE E COMPATIBILITÀ CON I CICLI INDUSTRIALI**

Gli strumenti di flessibilità e deroga previsti dalla direttiva sono essenziali per bilanciare ambizione ambientale e sostenibilità produttiva, ma devono essere realmente accessibili e applicati in modo uniforme sul territorio nazionale. Un'applicazione restrittiva o disomogenea penalizzerebbe soprattutto gli impianti hard-to-abate e a ciclo continuo, per i quali interventi prescrittivi incompatibili con i cicli programmati di manutenzione o rifacimento possono generare criticità rilevanti in termini di sicurezza, integrità impiantistica, continuità operativa e sostenibilità economica. Il decreto dovrebbe quindi prevedere criteri nazionali chiari e omogenei, capaci di considerare le specificità tecnologiche, geografiche e produttive delle installazioni.

## **8. SEMPLIFICARE I PROCEDIMENTI AIA/VIA ED EVITARE IL COINVOLGIMENTO AUTOMATICO DI NUOVI SOGGETTI**

Il coordinamento tra AIA e VIA deve favorire la semplificazione e la parallelizzazione degli iter, mantenendo la possibilità di presentare l'istanza di AIA anche in pendenza della VIA o della verifica di assoggettabilità, così da non allungare i tempi complessivi dei procedimenti. Parallelamente, va evitato l'ampliamento automatico dei soggetti coinvolti, incluse autorità sanitarie, Sindaci, ed enti locali, perché tale impostazione rischia di appesantire l'istruttoria senza un reale valore aggiunto. Anche la Commissione IPPC deve mantenere natura tecnica, terza e imparziale, evitando l'inserimento di esperti di designazione locale che potrebbero generare conflitti di interesse, contenziosi e ritardi.

## **9. DISTINGUERE CHIARAMENTE RESPONSABILITÀ PUBBLICHE E OBBLIGHI DEL GESTORE**

Le attività di monitoraggio sugli effetti sanitari, sull'ambiente ricettore e sui metodi basati sull'effetto non dovrebbero essere poste impropriamente a carico del gestore, poiché riguardano ambiti che



esulano dalla sua sfera di controllo e competenza. Il gestore non dispone dei dati sanitari della popolazione, non può effettuare rilevazioni al di fuori dello stabilimento e, in aree con più fonti emissive, non è in grado di isolare con certezza il contributo della singola installazione. Tali attività dovrebbero restare in capo alle autorità pubbliche competenti o, quantomeno, essere prescritte solo in modo motivato, proporzionato e tecnicamente eseguibile, evitando responsabilità oggettivamente non governabili dall'impresa.

#### **10. ASSICURARE CERTEZZA SU MODIFICHE, CONTROLLI, SANZIONI, TRASPARENZA E REGIME TRANSITORIO**

Il decreto deve mantenere un quadro chiaro e proporzionato per modifiche impiantistiche, riesami, controlli, sanzioni e responsabilità civile, evitando nuove fattispecie sovrapposte o indeterminate che possano rallentare interventi manutentivi, modifiche migliorative o aggiornamenti non rilevanti. È necessario preservare la flessibilità sugli scarichi indiretti, chiarire la prevalenza della disciplina AIA rispetto ai limiti settoriali nazionali, introdurre obblighi informativi e digitali senza duplicazioni e garantire la tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo industriale, commerciale e della sicurezza. Sul piano sanzionatorio e risarcitorio, occorre limitare le conseguenze più gravose ai casi di violazioni gravi e persistenti, con prova del nesso causale diretto tra condotta e danno, mentre le disposizioni transitorie devono essere ancorate a momenti procedurali certi e accompagnate dalle necessarie correzioni tecniche, come il riferimento al "finissaggio" tessile.

## 1. Premessa

Lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, cosiddetta IED 2.0, adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2024 (legge 30 giugno 2025, n. 91), dà attuazione alle disposizioni della direttiva, che modifica la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e la direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, ridisegnando in profondità il quadro autorizzatorio applicabile alle installazioni industriali. Il decreto interviene mediante modifica al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), introducendo un impianto normativo ampiamente rinnovato suscettibile di produrre conseguenze rilevanti sul sistema produttivo.

Sul versante delle **autorizzazioni industriali**, lo schema interviene in modo considerevole sulla struttura e sui contenuti del provvedimento autorizzatorio, ampliando significativamente le prescrizioni che le autorità competenti sono tenute a inserire nell'AIA. Oltre ai tradizionali valori limite di emissione, che devono essere ora fissati tendendo ai valori più rigorosi dell'intervallo BAT-AEL, l'autorizzazione deve contenere valori limite di prestazione ambientale (BAT-AEPL) relativi al consumo di acqua, livelli di prestazione indicativi per rifiuti e altre risorse, nonché le caratteristiche del sistema di gestione ambientale che ogni gestore è tenuto ad adottare e ad assoggettare ad audit periodico da parte di organismi accreditati. Sul piano procedurale, lo schema introduce termini perentori per le richieste di integrazione documentale, prevede la telematizzazione dei procedimenti entro il 31 dicembre 2035 e razionalizza la disciplina delle deroghe, distinguendo le situazioni di crisi eccezionale dalle ipotesi ordinarie legate alla specificità tecnica o geografica dell'installazione.

Un elemento di particolare rilievo è l'introduzione dell'obbligo di predisporre, entro il 30 giugno 2030, **un piano di trasformazione che illustri le modalità con cui ciascuna installazione contribuirà, nel periodo 2030-2050, alla transizione verso un'economia sostenibile, circolare e climaticamente neutra**. Il piano, che forma parte integrante del sistema di gestione ambientale e deve essere reso pubblico, è soggetto a valutazione da parte di organismi di audit e costituisce il quadro di riferimento per l'eventuale concessione di deroghe temporanee legate alla cosiddetta trasformazione industriale profonda.

Una novità di sistema è l'introduzione del Titolo III-ter, dedicato agli **allevamenti intensivi di pollame e suini, categorie di attività assoggettate per la prima volta in modo organico alla disciplina IED a livello europeo**. Lo schema prevede un doppio binario: autorizzazione o registrazione, demandando alle Regioni la definizione delle relative procedure. Nelle more dell'adeguamento regionale, i titoli autorizzativi già rilasciati ai sensi della previgente normativa continuano a costituire titolo ad esercitare, a condizione che il gestore assuma l'impegno a gestire l'installazione conformemente alle norme operative stabilite dalla Commissione europea.

## 2. Profili di carattere generale

Il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 rappresenta un passaggio di rilievo per il sistema industriale nazionale. Pur riconoscendo la coerenza dell'impianto complessivo dello schema con gli obiettivi della politica ambientale europea, si ritiene necessario segnalare il rischio che alcune scelte di trasposizione si traducano in un aggravio regolatorio eccedente quanto richiesto dalla direttiva stessa. Un recepimento che introduca, anche in forma indiretta, elementi di *gold plating* finirebbe

per alterare le condizioni di parità competitiva tra operatori europei e per generare incertezza regolatoria in una fase in cui le imprese sono già chiamate a sostenere investimenti significativi per la transizione industriale. Si ribadisce, pertanto, che il recepimento deve assicurare un pieno e rigoroso allineamento alla direttiva, nel rispetto dei principi di proporzionalità, neutralità tecnologica e sostenibilità industriale.

La **determinazione dei valori limite di emissione** costituisce il primo profilo di preoccupazione. Lo schema orienta esplicitamente l'autorità competente verso i valori più rigorosi dell'intervallo BAT-AEL, richiedendo al gestore di valutare l'intera gamma e di dimostrare la raggiungibilità dei livelli più stringenti, introducendo di fatto un'inversione dell'onere della prova e il rischio che valori nati come riferimento tecnico per una valutazione caso per caso si trasformino in standard generalizzati. Si chiede pertanto di chiarire che la determinazione dei limiti autorizzativi deve continuare a basarsi su una valutazione sito-specifica, ancorata a criteri di fattibilità tecnico-economica. Analoga preoccupazione si pone con riferimento ai **requisiti generali applicabili a categorie di installazioni**, ove la previsione che i limiti siano determinati assumendo l'applicazione delle tecniche dei BREF più performanti introduce un orientamento altrettanto rigido, senza che tale scelta sia riaccordata ai medesimi criteri di fattibilità. Occorre garantire che i requisiti generali non si traducano in standard uniformi rigidi e che sia sempre preservata la possibilità di adattamento alle specificità del singolo impianto, evitando qualsiasi forma di applicazione automatica dei livelli più performanti.

Strettamente connessa è la questione dell'**introduzione dei BAT-AEPL**. La distinzione tra valori vincolanti e parametri meramente indicativi non appare sufficientemente definita nello schema, con il rischio che valori nati come riferimenti orientativi assumano in sede applicativa natura cogente. Si chiede che sia chiarita in modo inequivocabile la natura non vincolante dei livelli indicativi e che siano garantiti adeguati margini di flessibilità, in particolar modo per gli impianti a ciclo continuo. Desto perplessità anche l'ampliamento dell'ambito regolatorio dell'AIA alle prestazioni ambientali, all'uso delle risorse e alla decarbonizzazione: tale evoluzione, pur coerente con gli obiettivi di lungo periodo della politica ambientale europea, incrementa la complessità autorizzativa e introduce obblighi potenzialmente sovrapposti ad altri strumenti normativi unionali già vigenti. Pertanto, si chiede di garantire coerenza complessiva tra gli strumenti normativi e di prevedere percorsi di adeguamento gradualmente e compatibili con i cicli di investimento industriale.

Sul versante delle **tecniche emergenti e della trasformazione industriale**, le relative previsioni non devono tradursi in obblighi anticipati rispetto alla effettiva disponibilità delle tecnologie su scala industriale: si richiede che mantengano natura esclusivamente programmatica e non assumano rilievo vincolante nei procedimenti autorizzativi o nei riesami. Analogamente, il corretto utilizzo degli strumenti di flessibilità e di deroga rappresenta un elemento essenziale per l'equilibrio del sistema: si rileva il rischio di un'applicazione restrittiva e non uniforme sul territorio nazionale e si chiede pertanto di garantire un'applicazione effettiva delle deroghe previste dalla direttiva, con criteri applicativi omogenei a livello nazionale e adeguata considerazione delle specificità dei settori *hard-to-abate*. Per gli impianti a ciclo continuo è essenziale che l'attuazione del decreto tenga conto delle esigenze di continuità produttiva: si richiama l'attenzione sui rilevanti rischi tecnici ed economici connessi a fermate non programmate e si chiede che tali aspetti siano esplicitamente considerati nelle modalità applicative del decreto.

Con particolare riferimento agli impianti industriali ad alta intensità energetica e a ciclo continuo, occorre inoltre considerare che interventi prescrittivi incompatibili con i cicli programmati di manutenzione o rifacimento degli impianti possono determinare criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza, dell'integrità impiantistica e della continuità operativa. Le tempistiche di adeguamento e le modalità attuative dovrebbero pertanto risultare compatibili con i vincoli tecnico-impiantistici dei processi continui.

Di rilievo generale è altresì il generale **appesantimento degli iter autorizzativi**. Lo schema amplia significativamente la platea dei soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, estendendo in modo sistematico il coinvolgimento delle autorità sanitarie e di un numero crescente di amministrazioni. Un simile automatismo rischia di allungare eccessivamente i tempi dell'iter autorizzativo, con effetti negativi tanto per le imprese quanto per le stesse amministrazioni procedenti. Tale impostazione si pone peraltro in tensione con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione che ispirano i più recenti interventi normativi a livello europeo, tra cui il cosiddetto Omnibus ambientale, orientati esplicitamente alla riduzione degli oneri burocratici.

Merita separata considerazione l'**incremento degli obblighi gestionali interni alle installazioni**. L'introduzione dell'obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale entro termini ravvicinati, accompagnato da audit triennali obbligatori affidati a organismi accreditati, comporta un onere operativo e finanziario di rilievo che non tiene adeguatamente conto di quanto già disposto dall'Omnibus ambientale in materia di semplificazione degli audit, né del valore dei sistemi di gestione già certificati secondo standard internazionalmente riconosciuti come ISO 14001 o EMAS. In materia di obblighi informativi, di monitoraggio e di digitalizzazione, l'incremento previsto dallo schema deve avvenire evitando duplicazioni e aggravii operativi: si richiede di assicurare pieno coordinamento con i sistemi europei esistenti, di adottare soluzioni applicative semplici e uniformi e di evitare la creazione di ulteriori livelli di reporting. Le disposizioni in materia di trasparenza devono inoltre garantire un adeguato bilanciamento con la tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo industriale e commerciale.

Le osservazioni che seguono sviluppano nel dettaglio i profili sopra richiamati con riferimento alle singole disposizioni dello schema, nell'ordine in cui esse si succedono nel testo, illustrando, per ciascuna, le modifiche che si ritiene necessario apportare al fine di garantire un recepimento proporzionato, coerente con la direttiva e sostenibile per il sistema produttivo.

### 3. Analisi delle singole disposizioni

#### 3.1 Articolo 2 – Definizioni (art. 5 d.lgs. 152/2006)

L'articolo 2 introduce nuove nozioni funzionali all'applicazione dell'impianto normativo della direttiva IED 2.0 che presentano profili di indeterminatezza meritevoli di chiarimento. La definizione di «profonda trasformazione industriale» non individua alcun criterio quantitativo che consenta di qualificare come «importante» un cambiamento nella progettazione o nella tecnologia di un'installazione, né parametrizza in termini oggettivi la soglia oltre la quale una riduzione delle emissioni di gas serra possa considerarsi «estremamente sostanziale». L'assenza di tali criteri genera incertezza interpretativa suscettibile di tradursi in applicazioni difformi da parte delle autorità competenti. Si chiede pertanto che siano emanate modalità attuative che specificino con precisione

i parametri quantitativi di riferimento. Analoga incertezza riguarda la definizione di «tecniche emergenti»: la previsione che tali tecniche possano diventare vincolanti per i gestori prima di essere adeguatamente sperimentate e diffuse suscita perplessità sotto il profilo della certezza del diritto. Si chiede di introdurre una clausola che subordini la loro vincolatività alla verifica della maturità tecnologica e dell'applicabilità in condizioni di esercizio ordinario.

Con riferimento alla lettera *i-ter*), l'integrazione del termine «odore» nella definizione di inquinamento presenta criticità implementative legate all'assenza di BAT-AEL dedicate alle emissioni odorigene e, conseguentemente, di un quadro normativo sufficientemente definito in grado di garantire certezza applicativa per gli operatori industriali.

### 3.2 Articolo 5 – Commissione istruttoria IPPC (art. 8-bis d.lgs. 152/2006)

L'articolo 5 ridisegna la composizione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC, introducendo la facoltà per Regioni, Province e Comuni di designare un proprio esperto entro quindici giorni dall'avvio del procedimento. Tale previsione solleva serie perplessità che ne rendono necessaria la soppressione. Secondo la disposizione vigente, la Commissione deve operare quale organo tecnico, terzo e imparziale rispetto agli interessi territoriali, e non quale organo composto da professionisti, espressione degli enti locali. L'introduzione di questi esperti ne altererebbe la natura istituzionale per la loro mancanza di specifica competenza, esponendola al rischio di conflitti di interesse, di comprometterne l'autonomia valutativa, di contenziosi e ritardi nella conclusione dei procedimenti. Si aggiunge il problema concreto degli impianti che interessano più comuni o enti locali, in relazione ai quali la Commissione si troverebbe a operare con un numero potenzialmente elevato di commissari aggiuntivi di designazione locale, con inevitabili ripercussioni sulla celerità e sulla qualità dei lavori istruttori. Gli enti locali dispongono peraltro già di strumenti adeguati a far valere le proprie posizioni nell'ambito dell'iter autorizzativo, rendendo la previsione in esame priva di reale utilità aggiuntiva. Si chiede pertanto la soppressione del comma 5 e, ove ciò non fosse ritenuto praticabile, che il termine di quindici giorni per la designazione sia qualificato come perentorio, con la conseguenza che le nomine tardive siano da considerarsi *tamquam non essent*.

### 3.3 Articolo 7 – Coordinamento tra AIA e VIA (art. 10 del D.lgs. 152/2006)

L'articolo 7 interviene sul raccordo tra il procedimento di AIA e le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Con riferimento al comma 1, si ritiene preferibile mantenere e rafforzare la formulazione vigente, che consente di presentare l'istanza di AIA in pendenza degli esiti dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA: la possibilità di parallelizzare i due iter consente di ottimizzare le tempistiche autorizzative complessive, mentre subordinare la presentazione dell'istanza all'emanazione del provvedimento favorevole di VIA rischia di allungare significativamente i tempi, precludendo agli operatori la facoltà di avviare il procedimento nelle more del rilascio del parere di compatibilità ambientale. La nuova formulazione introduce inoltre un livello di dettaglio procedurale eccessivo rispetto a quanto necessario: la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione è

già ampiamente e utilmente esercitata dalla pubblica amministrazione nel quadro normativo vigente, senza che si siano manifestate criticità tali da richiedere un intervento correttivo a livello legislativo. Si chiede pertanto di stralciare la modifica al comma 1 e di mantenere il testo attualmente in vigore.

Con riferimento al nuovo comma 1-bis, se ne chiede la soppressione: le autorità competenti tengono già conto dei provvedimenti del Titolo III nell'ambito dell'istruttoria, senza necessità che l'AIA, già di per sé estesa, ne riporti tutti i dettagli, e la previsione risulta incoerente con la proposta di cassazione del comma 1. In ogni caso, l'assenza di indicazioni sulle modalità operative con cui il riporto debba avvenire rischia di generare incertezze in merito all'effettivo perimetro delle prescrizioni da includere e alle modalità del loro aggiornamento a seguito di eventuali modifiche ai provvedimenti richiamati.

### 3.4 Articolo 9 – Requisiti generali per categorie di installazioni (art. 29-bis d.lgs. 152/2006)

L'articolo 9 introduce la possibilità di definire requisiti generali applicabili a categorie di installazioni in luogo delle condizioni fissate per ogni singola autorizzazione. La *ratio* semplificatoria della disposizione è apprezzabile nella misura in cui siano previsti e individuati anche percorsi autorizzativi più agili per categorie o sottocategorie di installazioni i cui impatti siano già stati valutati.

Sul comma 2, si segnala l'assenza di un termine perentorio entro il quale i Ministeri competenti siano tenuti ad adottare i relativi decreti: la mancata fissazione di una scadenza rischia concretamente di rendere la disposizione inattuata, lasciando le imprese in condizione di perdurante incertezza regolatoria. Si chiede pertanto di inserire un termine certo. La previsione che i requisiti generali fissino limiti assumendo l'applicazione delle tecniche dei BREF più performanti introduce un orientamento rigidamente orientato ai valori più stringenti, senza che tale scelta sia ancorata a criteri di fattibilità tecnico-economica: si chiede di integrare esplicitamente tale criterio in modo che la determinazione dei limiti avvenga sulla base di una valutazione tecnico-economica.

Sul comma 2-bis, temi di tale complessità e rilevanza strategica nazionale devono essere disciplinati da norme nazionali valedoli su tutto il territorio: si chiede pertanto di eliminare tale comma. Ove la previsione fosse mantenuta, si chiede di applicare anche ai requisiti generali regionali le medesime correzioni richieste per il comma 2, in particolare l'ancoraggio alla fattibilità tecnico-economica e la previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori interessati.

### 3.5 Articolo 10 – Contenuto dell'istanza di AIA (art. 29-ter d.lgs. 152/2006)

L'articolo 10 ridefinisce i contenuti documentali dell'istanza di AIA introducendo profili di indeterminatezza che rischiano di tradursi in incertezze applicative. La nuova lettera b-bis), che richiede di allegare all'istanza la documentazione ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, non chiarisce se tale obbligo si riferisca alle materie in ingresso all'installazione ovvero alle attività di recupero ivi svolte, con il rischio di interpretazioni difformi tra le diverse autorità competenti. Le modifiche alle lettere c) ed e), che estendono le informazioni da fornire sulle emissioni includendovi gli odori, presentano le medesime criticità implementative già segnalate con riferimento all'Articolo 2 in ordine all'assenza di BAT-AEL dedicate alle emissioni odorigene.

Il nuovo comma 4-ter prevede che, in caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini procedurali siano sospesi fino alla ricezione della documentazione integrativa e che l'istanza sia considerata ritirata in caso di mancato deposito entro il termine assegnato. Tale meccanismo introduce un elemento di rigidità sproporzionato, in particolare per le istanze di maggiore complessità tecnica per le quali i tempi di raccolta della documentazione possono essere oggettivamente difficili da comprimere entro scadenze predefinite. Con riferimento all'ampliamento dei soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, si segnala che la trasmissione dell'istanza a un numero crescente di amministrazioni ed enti - tra cui l'autorità sanitaria individuata dalla Regione, le autorità competenti ai sensi del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, nonché, per gli impianti statali, i Ministeri dell'interno, della salute e delle imprese e del made in Italy - moltiplica le interlocuzioni senza che siano previsti meccanismi idonei a garantire il rispetto dei tempi complessivi del procedimento. Si propone pertanto la modifica o la cancellazione di tali previsioni.

### 3.6 Articolo 11 – Procedimento autorizzativo e conferenza di servizi (art. 29-quater d.lgs. 152/2006)

L'articolo 11 ridisegna alcuni aspetti centrali del procedimento di rilascio dell'AIA presentando una tendenza all'ampliamento delle interlocuzioni e degli adempimenti procedurali da riconsiderare alla luce dei principi di proporzionalità e di efficienza amministrativa.

La lettera d) introduce la sospensione, durante la consultazione del pubblico, del termine finale di conclusione del procedimento di cui al comma 10, del termine di venti giorni accordato alle amministrazioni per trasmettere osservazioni e richieste di integrazione ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4-bis, e del termine di trenta giorni accordato all'autorità competente per richiedere integrazioni al gestore ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4-ter. Si chiede la soppressione del riferimento ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 29-ter dalla previsione di sospensione, per coerenza con le modifiche proposte alle disposizioni precedenti: il termine di conclusione del procedimento assolve una funzione di garanzia dell'ordinato sviluppo delle diverse scansioni procedurali che verrebbe vanificata da sospensioni non imputabili al proponente, e i termini di venti e trenta giorni, decorrendo dalla comunicazione di avvio del procedimento, non dovrebbero essere sospesi per l'intera durata della consultazione pubblica, il cui termine decorre invece dalla pubblicazione dell'avviso.

Il nuovo comma 5, nella parte in cui prevede il coinvolgimento sistematico dell'autorità sanitaria individuata dalla Regione e del Sindaco nella conferenza di servizi, introduce un automatismo che non consente di valutare la necessità caso per caso di tale coinvolgimento. Si chiede una formulazione più elaborata che consenta di coinvolgere il Sindaco e l'autorità sanitaria solo all'occorrenza, individuando criteri chiari per determinarne la necessità.

Il nuovo comma 5-bis prevede l'acquisizione in sede di conferenza di servizi, per le autorizzazioni statali, dei pareri del Ministero della salute e dei Ministeri dell'interno e delle imprese e del made in Italy. Si condivide l'inserimento della locuzione «ove necessario» riferito alle determinazioni volte alla tutela della salute pubblica, che ha l'obiettivo di coinvolgere il Ministero della salute solo quando utile: resta tuttavia da definire in modo chiaro il criterio in base al quale tale coinvolgimento si rende necessario, al fine di evitare che in assenza di parametri oggettivi il coinvolgimento diventi comunque sistematico.

Il comma 7, nella parte in cui legittima le autorità sanitarie a richiedere aggiornamenti dell'autorizzazione «qualora lo ritengano necessario nell'interesse della salute pubblica», introduce una formulazione priva di criteri oggettivi che ne delimitino l'attivazione, con il rischio di moltiplicare le occasioni di revisione sulla base di valutazioni discrezionali. Si propone di mantenere il comma 7 nella sua attuale formulazione, per coerenza con le modifiche proposte alle disposizioni precedenti.

Il nuovo comma 8-bis prevede che l'autorizzazione possa prescrivere approfondimenti conoscitivi o campagne di monitoraggio sugli effetti sanitari dell'esercizio dell'impianto. Si chiede la soppressione di tale comma in quanto gli aspetti sanitari sono di elevata complessità tecnica e il loro monitoraggio non può essere ricondotto alla sfera di responsabilità del gestore. Ove la disposizione fosse mantenuta, si chiede quantomeno una riformulazione che espliciti chiaramente che tali approfondimenti e campagne costituiscono attività di esclusiva competenza pubblica e che la richiesta di approfondimenti prescritti dall'autorizzazione sia adeguatamente motivata da parte dell'Autorità Competente: il gestore non dispone della facoltà di accedere a dati sanitari riferiti alla popolazione circostante né è nella condizione di effettuare rilevazioni al di fuori dei confini del proprio stabilimento, rendendo tecnicamente ineseguibile qualsiasi prescrizione che ponga tali attività a suo carico.

Quanto alla pubblicità degli atti procedimentali di cui al comma 2, si chiede che sia inserita una disposizione esplicita che consenta all'autorità competente di sottrarre all'accesso le informazioni relative alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale e quelle non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale, su specifica e motivata istanza del gestore.

### 3.7 Articolo 13 – Contenuto dell'AIA e sistema di gestione ambientale (art. 29-sexies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 13 interviene sull'intero spettro dei contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale con un ampliamento significativo degli obblighi a carico dei gestori. Sul comma 1-bis, che fissa al 1° luglio 2027 il termine per l'adozione del sistema di gestione ambientale, si chiede di posticipare tale scadenza al 1 luglio 2030, in modo da essere allineata alla nuova tempistica prevista dalla proposta di Omnibus ambientale, e di riconoscere esplicitamente come equivalenti ai requisiti previsti dal decreto i sistemi già certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS), esonerando le installazioni già certificate dall'obbligo di audit triennale, sempre in coerenza con l'orientamento espresso dall'Omnibus ambientale. Si segnala che sui territori si registrano già situazioni di tensione tra le prescrizioni impartite dagli ispettori ARPA e i sistemi di gestione ambientale certificati ISO o EMAS: in occasione dei riesami seguiti alle più recenti BAT Conclusions per i settori della gestione rifiuti, tessile e chimico (i quali prevedono alla BAT 1 l'obbligo di istituire un SGA), gli organismi di controllo sono intervenuti sulle previsioni di sistemi già certificati, generando potenziali conflitti con gli organismi che hanno rilasciato dette certificazioni. Un ulteriore irrigidimento degli obblighi di audit nella direzione indicata dallo schema non farebbe che moltiplicare tali situazioni di incertezza. Si chiede inoltre di eliminare la parte del medesimo comma relativa all'obbligo di sottoporre il sistema di gestione ambientale a primo audit entro la medesima scadenza, di metterlo a disposizione del pubblico e di effettuarne il periodico riesame in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo: tale previsione eccede

quanto disposto dall'articolo 14-bis, comma 4, della direttiva, introducendo obblighi aggiuntivi che non trovano copertura nel testo della norma europea e che si traducono in un ulteriore aggravio a carico dei gestori.

Sul comma 3, la nozione di emissioni in «quantità significativa» non è parametrata a criteri oggettivi: si suggerisce di far specifico riferimento alle soglie già definite dal regolamento (UE) n. 2024/1244.

Sul comma 3-bis, lettera l), il riferimento alle «sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito» apre a un perimetro di indagine indeterminato: si propone di circoscriverlo con rimando esplicito all'allegato II del regolamento (UE) n. 2024/1244, destinato a sostituire l'Allegato X alla Parte Seconda. L'obbligo di cui alla lettera h) relativo alla protezione dei bacini idrografici pone a carico del gestore responsabilità su ambiti che esulano dalla sua sfera di controllo.

Sul comma 4-bis, in via principale, si chiede di eliminare entrambe le modifiche proposte, confermando il testo attualmente vigente, in quanto entrambe risultano più stringenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE. La modifica di cui al numero 1), che orienta esplicitamente il gestore verso i valori più rigorosi della gamma BAT-AEL imponendogli di analizzare se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti a tali valori, risulta molto peggiorativa rispetto al testo vigente. La modifica di cui al numero 2), che sostituisce le parole «che non superano i» con «all'interno dei valori dei» con riferimento ai BAT-AEL, introduce un'indicazione generale e trasversale alle autorità competenti orientata verso valori inferiori al limite superiore del range: nelle più recenti BAT Conclusions di diversi settori industriali il range dei BAT-AEL contempla già valori molto rigorosi, e in alcuni comparti è acclarato anche da diverse autorità competenti che per alcuni inquinanti nelle acque sarà estremamente difficile rispettare persino il valore più alto del range. Mantenere il testo vigente consentirebbe di concordare con le autorità competenti, nei casi più critici, il rispetto del valore più alto del range, preservando la necessaria flessibilità tecnica. In subordine, ove le modifiche non fossero cassate, si chiede quanto meno di integrare esplicitamente il riferimento alla fattibilità tecnico-economica come criterio guida della valutazione, nonché di eliminare dal secondo periodo del comma 4-quater la parte relativa all'accertamento dell'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione esterno, al fine di restare fedeli al testo della Direttiva 2010/75/UE come modificata dalla Direttiva UE 2024/1785.

Sul comma 4-quater, in via principale si chiede di cassare la sostituzione del secondo periodo. Le autorizzazioni integrate ambientali sono già rilasciate a seguito di un esame approfondito di tutte le BAT applicabili, e il tema degli scarichi indiretti è affrontato e definito, ove necessario, all'interno delle specifiche BAT Conclusions emanate periodicamente a livello europeo per ciascuna attività AIA, con la garanzia di un trattamento tecnicamente adeguato e omogeneo tra tutti gli Stati membri. Introdurre una disciplina rigida e uniforme di tale tematica direttamente nel decreto legislativo, indipendentemente dal comparto e dal territorio, significa sovrapporsi a un sistema già funzionante e sottrarre alle autorità competenti la flessibilità necessaria per modulare le prescrizioni in funzione delle specificità locali, flessibilità che esse già possiedono e possono esercitare in presenza di comprovate criticità territoriali. Qualora tale richiesta non fosse accolta, pur riconoscendo che le previsioni in materia di scarichi indiretti trovano fondamento nella direttiva, si ritiene comunque più sostenibile la formulazione del testo vigente, che enuncia un principio di carattere generale: la nuova formulazione introduce obblighi puntuali, verifiche e responsabilità a carico del gestore dello scarico intermedio che in diversi casi risultano di difficile attuazione pratica.

Con riferimento al comma 8, si chiede di cassare la modifica proposta e di confermare il testo attualmente vigente, procedendo al solo aggiornamento del riferimento normativo mediante sostituzione del richiamo al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 con quello al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. La nuova formulazione appare molto impattante sull'AIA e si ritiene preferibile mantenere l'attuale impostazione del comma. Analogamente, si chiede di eliminare la modifica al comma 8-bis, confermando anche in tal caso la versione di testo oggi vigente per coerenza con la medesima impostazione.

Si propone inoltre l'eliminazione della lettera d) del nuovo comma 9-octies, che introduce l'obbligo di includere nel sistema di gestione ambientale un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione, corredato da una valutazione del rischio e da un'analisi delle possibilità di sostituzione. L'Omnibus ambientale ha già deciso di eliminare tale previsione, riconoscendone l'impatto sproporzionato in termini di tempi e costi per le imprese e di carico tecnico-amministrativo per le autorità competenti. Nei comparti in cui il tema delle sostanze chimiche pericolose è pertinente, la materia è del resto già trattata in modo esaustivo e con la necessaria specificità all'interno delle pertinenti BAT Conclusions (BAT Tessili e BAT chimiche WGC).

### 3.8 Articolo 14 – Norme di qualità ambientale e controllo dell'ambiente ricettore (art. 29-septies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 14 rafforza gli obblighi di valutazione e monitoraggio a carico dei gestori in relazione all'ambiente ricettore. Il nuovo comma 2-bis presenta profili di incertezza interpretativa che richiedono un intervento chiarificatore: la nozione di «effetto quantificabile o misurabile sull'ambiente» non è definita né parametrata a soglie oggettive, e il riferimento ai «metodi basati sull'effetto» non trova riscontro in una definizione normativa univoca. Si chiede che siano emanate modalità attuative che specificino con precisione i criteri quantitativi e i metodi di misurazione di riferimento, al fine di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento all'obbligo di controllo della concentrazione degli inquinanti nell'ambiente ricettore, si osserva che tali controlli dovrebbero essere effettuati dalle autorità preposte al controllo e non dai gestori: la direttiva non prevede che essi siano posti a carico di questi ultimi e, peraltro, nei siti con più installazioni industriali l'ambiente ricettore riceve apporti da diverse installazioni, rendendo difficile per il singolo gestore disporre di un quadro complessivo e discernere i contributi delle varie realtà operanti nell'area. Per le medesime ragioni si propone di eliminare dal testo il riferimento ai metodi basati sull'effetto, la cui applicazione da parte del singolo gestore risulta particolarmente problematica in contesti altamente antropizzati.

### 3.9 Articolo 15 – Riesame delle autorizzazioni, piani di trasformazione e deroghe (art. 29-octies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 15 introduce modifiche al regime del riesame delle autorizzazioni integrate ambientali. Il comma 4, lettera a), estende le ipotesi di riesame d'ufficio introducendo un presupposto di attivazione di ampiezza indeterminata, suscettibile di moltiplicare le occasioni di revisione in modo non prevedibile per i gestori. Si ritiene opportuno espungere la specificazione proposta, che esporrebbe il gestore a una revisione potenzialmente continua della propria AIA in funzione dell'evoluzione normativa e confermare il quadro regolatorio generale già definito dal testo vigente.

Si sottolinea peraltro che il riesame ai sensi del comma 4, lettera a), può essere sempre disposto a giudizio dell'autorità competente, rendendo superflua e anzi dannosa tale integrazione.

Il comma 4-bis impone al gestore di presentare di propria iniziativa un aggiornamento della valutazione sugli scarichi indiretti: si chiede di cassare tale comma per coerenza con la richiesta di soppressione dell'intero comma 4-quater dell'articolo 29-sexies.

I nuovi commi 11-bis e 11-ter, in materia di piani di trasformazione e di deroga per la trasformazione industriale profonda, richiedono che il testo faccia espressamente salvo il procedimento unico semplificato in corso di individuazione nell'ambito della legge delega sulla cattura e stoccaggio del carbonio, con specifico riguardo agli impianti e alle tecnologie utili all'abbattimento e alla cattura delle emissioni necessari per raggiungere gli obiettivi di emissione zero legati alla filiera CCUS.

Con riferimento specifico al comma 11-bis, si segnala che l'obbligo di valutazione della conformità dei piani di trasformazione da parte dell'organizzazione di audit entro un anno dal provvedimento di riesame costituisce una previsione della direttiva 2010/75/UE: allo stato attuale non è possibile stimare gli impatti che tale prescrizione potrebbe avere sulle installazioni AIA, si chiede pertanto che in sede di recepimento sia garantita la massima chiarezza applicativa in merito alle modalità e ai tempi di attuazione di tale obbligo.

Tali considerazioni acquistano ulteriore valore alla luce del fatto che l'Omnibus ambientale prevede l'eliminazione dell'obbligo di dotarsi di un piano di trasformazione.

Si ritiene inoltre necessario chiarire espressamente che i piani di trasformazione mantengano natura programmatica e non anticipino obblighi autorizzativi nell'ambito della determinazione delle condizioni autorizzative o del riesame dell'AIA. In particolare, per i settori hard-to-abate, l'attuazione dei percorsi di decarbonizzazione deve tenere conto della maturità tecnologica, della disponibilità su scala industriale delle soluzioni tecniche e dell'effettiva accessibilità delle infrastrutture energetiche e di decarbonizzazione necessarie.

### 3.10 Articolo 16 – Comunicazione delle modifiche e riesame dell'autorizzazione (art. 29-novies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 16 determina un significativo irrigidimento del regime vigente in materia di comunicazione delle modifiche.

Il comma 1 presenta due profili di criticità: la soppressione dell'inciso «ove lo ritenga necessario» rischia di trasformare l'aggiornamento dell'AIA in un passaggio obbligato e sistematico indipendentemente dalla rilevanza della modifica, con il concreto rischio che l'aggiornamento venga considerato un passaggio necessario per l'assenso alla modifica anche oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla norma. Si chiede, quindi, di mantenere tale inciso.

Il nuovo comma 3-bis introduce una categoria di modifiche soggette a riesame dai contorni indeterminati che, sommata alle fattispecie già previste dai commi 1, 2 e 3, configurerebbe un sistema di quattro diverse fattispecie in larga parte sovrapponibili, con aggravio procedurale sproporzionato tanto per i gestori quanto per le autorità competenti. Si osserva inoltre che le fattispecie introdotte dalle lettere b) e c) sembrano più propriamente riconducibili alla categoria delle domande di modifica dell'autorizzazione anziché a quella del riesame, non trovando peraltro

corrispondenza nella direttiva stessa. Nel nostro ordinamento, il riesame è predisposto dall'autorità competente e non dal gestore, come sembra essere anche l'impostazione dell'articolo 21 della direttiva: attribuire al gestore l'obbligo di presentare istanza di riesame per tali fattispecie appare pertanto sistematicamente incongruo oltre che privo di base nel testo europeo. Si chiede pertanto la soppressione dell'intero comma 3-bis, con la sola eventuale riproposizione della lettera a) nell'ambito dell'articolo 29-octies dedicato al riesame, in quanto tale fattispecie riprende il testo dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva. In subordine, si chiede almeno l'indicazione tassativa dei casi che ricadrebbero nell'ambito di tale comma. Inoltre, si evidenzia che le manutenzioni straordinarie e le modifiche non suscettibili di impatti negativi andrebbero più opportunamente istruite come modifiche sostanziali o non sostanziali a seconda delle valutazioni specifiche. Le modifiche normative proposte rischiano inoltre di ingenerare confusione rispetto agli interventi manutentivi, comportando la possibilità di un rallentamento critico degli stessi in attesa della conclusione del procedimento.

Con riferimento specifico alla lettera b), la formulazione attuale assoggetta a riesame tutte le manutenzioni straordinarie che possono determinare modifiche alle migliori tecniche disponibili di riferimento, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative. Qualora la lettera venisse mantenuta, si chiede di integrarne il testo con l'aggettivo «peggiorative», così da limitare l'obbligo di riesame alle sole poiché si ritiene che le manutenzioni straordinarie che non possono determinare impatti negativi sulle migliori tecniche disponibili non dovrebbero comportare la necessità di presentare istanza di riesame. Con riferimento alla lettera c), la fattispecie non è prevista dalla direttiva ed introduce una categoria di intervento da sottoporre obbligatoriamente a riesame che non è riconducibile né alla nozione di modifica né ai presupposti che tradizionalmente giustificano un riesame dell'AIA. L'obbligo di avviare un procedimento di riesame costituisce un aggravio tanto per il gestore quanto per l'autorità competente, a maggior ragione quando l'intervento non produce impatti sull'ambiente o sulla salute. I presupposti per l'attivazione dell'obbligo sono inoltre individuati in maniera eccessivamente generica, potendo la nozione di «nuovi assetti impiantistici o gestionali» ricomprendere potenzialmente qualsiasi variazione dell'installazione.

### 3.11 Articolo 17 – Controlli, ispezioni e misure sanzionatorie (art. 29-decies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 17 interviene sul sistema dei controlli con un assetto complessivamente più gravoso per i gestori. Il comma 1, nella parte in cui prevede che la comunicazione all'autorità competente non sia necessaria in caso di provvedimento di mera conferma del precedente quadro autorizzativo, lascia aperta la questione del significato e dell'utilità dell'obbligo di comunicazione nella generalità dei casi, tenuto conto che ritardi e inadempimenti relativi a tale obbligo sono già oggi numerosi nella prassi applicativa, senza che emerga una chiara ragione per mantenerlo. Si propone pertanto di valutare l'abrogazione dell'intero comma, in luogo della sola modifica parziale proposta dallo schema

Il comma 3 amplia le attività di controllo degli organi ispettivi. La nuova lettera c-bis introduce l'obbligo di verificare, a campione e in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità di cui all'articolo 184-ter, comma 3-ter: tale prescrizione risulta tuttavia già contemplata dalla norma richiamata, rendendo la disposizione ridondante e priva di un effettivo valore aggiunto.

Il nuovo comma 11-quinquies introduce un meccanismo di coordinamento tra i valori limite di emissione fissati ai sensi della disciplina IED e i valori limite già previsti dalla normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera di cui all'articolo 273 e al Titolo III-bis della Parte quarta, nonché i valori limite relativi agli scarichi idrici stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte terza del decreto: qualora il rispetto dei limiti AIA sia stato dimostrato, l'installazione si considera conforme anche ai corrispondenti limiti settoriali. Si tratta di una previsione di particolare rilievo, in quanto consente di superare la dicotomia tra le due categorie di limiti, fonte di incertezza applicativa e di disparità competitive tra operatori italiani ed europei, favorendo al contempo investimenti in tecnologie a minore consumo di risorse. Si propone di rafforzare ulteriormente tale previsione sostituendo la formula «si considera che l'installazione è conforme anche ai valori limite stabiliti a norma» con «non si applicano i valori limite stabiliti a norma», in modo da rendere esplicita e inequivocabile la prevalenza della disciplina AIA, eliminando qualsiasi margine di incertezza interpretativa in sede applicativa.

### 3.12 Articolo 21 – Sanzioni (art. 29-quaterdecies d.lgs. 152/2006)

L'articolo 21 interviene sul regime sanzionatorio. Il comma 3, lettera a), localizza l'applicazione dei valori limite di emissione «nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione»: si segnala l'opportunità di valutare un raccordo con le disposizioni relative agli scarichi indiretti di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-quater.

Il nuovo comma 12-bis individua come aggravanti la reiterazione della violazione e la possibilità che essa abbia pregiudicato il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. La formulazione desta perplessità sotto due profili. In primo luogo, il riferimento alla possibilità di pregiudizio appare eccessivamente ambiguo: si suggerisce di riprendere la formulazione della direttiva, che risulta più precisa e circoscritta. In secondo luogo, l'assenza di un minimo e di un massimo edittale per la sanzione pecuniaria, come peraltro già previsto in altri casi analoghi, rischia di comportare valutazioni soggettive nell'applicazione della sanzione: si chiede pertanto di introdurre un'espressa limitazione dell'importo entro una forbice predeterminata.

### 3.13 Articolo 26 – Risarcimento in caso di danno alla salute umana (art. 33-bis d.lgs. 152/2006)

L'articolo 26 introduce un regime di responsabilità civile risarcitoria in caso di danno alla salute umana conseguente a violazioni delle condizioni autorizzative. Il meccanismo sembra inteso a fornire la prova ex lege di taluni presupposti della risarcibilità dell'illecito, esonerando di fatto il soggetto danneggiato dalla relativa dimostrazione in giudizio. Tale tipologia di responsabilità aggravata appare sproporzionata laddove connessa a violazioni occasionali o di lieve entità. Si chiede di limitare l'operatività del regime alle sole violazioni gravi e persistenti, di eliminare il riferimento all'accertamento dell'autorità di controllo come elemento automaticamente fondante la responsabilità e di rafforzare nel testo il nesso di causalità tra violazione e danno, precisando che la responsabilità sorge esclusivamente in presenza di un danno direttamente e comprovabilmente conseguente alla condotta illecita accertata.

### 3.14 Articolo 43 – Disposizioni transitorie

L'articolo 43 disciplina il regime transitorio. Sul comma 11, si propone di precisare che l'obbligo di prestare la garanzia finanziaria entro dodici mesi si applica esclusivamente alle relazioni di riferimento già presentate e validate dall'autorità competente alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di ancorare il decorso del termine a un momento proceduralmente definito.

### 3.15 Articoli 35 e 43 – Correzione terminologica (finissaggio tessile)

All'articolo 35, punto 6.2 dell'allegato VIII, e all'articolo 43, comma 5, il termine «finitura» riferito alle fibre tessili o ai tessuti deve essere sostituito con «finissaggio». Si chiede pertanto di apportare tale correzione terminologica in entrambe le disposizioni.